

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Prova del credito derivante dal saldo del conto corrente bancario**

*La prova del credito derivante dal saldo del conto corrente bancario postula, in generale, la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura al passaggio in sofferenza, restando altrimenti preclusa financo la possibilità di ricostruire la correttezza del saldo.*

### **Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza del 24.3.2014**

*...omissis...*

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

E' pacifico che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.

In particolare è noto che la prova del credito derivante dal saldo del conto corrente bancario postula, in generale, la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura al passaggio in sofferenza, restando altrimenti preclusa financo la possibilità di ricostruire la correttezza del saldo (v. quanto ripetutamente ribadito in ordine alla insufficienza del c.d. saldaconto ed alla necessità di produrre l'intero estratto conto con l'annotazione in conto di tutte le partite debitorie e creditorie da Cass., sez. I<sup>^</sup>, 25 settembre 2003, n. 14234; Cass., sez. I<sup>^</sup>, 20 agosto 2003, n. 12233; Cass., sez. I<sup>^</sup>, 25 febbraio 2002, n. 2751 e, con specifico riferimento alla necessità, ai fini all'ammissione al passivo, della produzione dell'estratto conto integrale Trib. Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Merito 2004, p. 922; Trib. Messina, 19 febbraio 2004, in Fallimento 2004, p. 579). Ciò posto non può non essere rilevato come nella specie come già rilevato in corso di causa parte opposta non abbia mai prodotto il proprio fascicolo di parte prodotto in sede monitoria.

E' noto che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione.

Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2007, n. 78; Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n.8955; Cass. Civ. 7.10.2004 n. 19992).

Nella specie non solo parte opposta non ha mai prodotto il predetto fascicolo con i documenti prodotti in sede monitoria, ma soprattutto non ha mai inteso nel presente giudizio adempiere al proprio predetto onere probatorio di produzione degli estratti conto integrali.

Invero al momento della decisione sono stati rinvenuti in atti gli estratti conto predetti, mai depositati in precedenza e di cui non vi è traccia di deposito in alcun atto del giudizio: ne segue la assoluta inammissibilità della indicata produzione.

In conseguenza - tenuto conto della totale assenza di prova del credito reclamato - il decreto opposto non può che essere revocato.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta e liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Catania - sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 6.7.2011, da xxxxxxxx., disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1009/2011;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate in complessivi € 2611.00, di cui € 111.00 per spese, € 2500.00 per compensi, oltre iva e cpa.

Così deciso in Catania addì 24 marzo 2014